

Avviso di selezione n° ITAE.25.2024.ME

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO DI RICERCA PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA:

BANDO A - MITE - PERMANENT - Missione 2 Componente 2 investimento 3.5 - CUP: F47G22000290006 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165";

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019 pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;

VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;

VISTO l'art. 14, comma 6 *septies*, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, la quale ha introdotto, tra gli altri, i contratti di ricerca, in sostituzione degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 riportato nel punto precedente;

CONSIDERATO che il citato art. 14 della Legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 6-quaterdecies reca disposizioni transitorie per l'abolizione degli assegni di ricerca e l'introduzione a regime dei contratti di ricerca prevedendo, in particolare, che per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero sino a fine dicembre 2022, limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca;

CONSIDERATO che il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in vigore dal 30 dicembre 2022, al comma 1 dell'articolo 6, rubricato "Proroga di termini in materia di università e ricerca", ha previsto la modifica dell'articolo 14 della Legge 29 giugno 2022, n. 79, comma 6-quaterdecies stabilendo che fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle risorse già programmate, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

CONSIDERATO che il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", in vigore dal 31 dicembre 2023, al comma 4 dell'articolo 6, rubricato "Proroga di termini in materia di università e ricerca", ha previsto la modifica dell'articolo 14 comma 6-quaterdecies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha prorogato fino al 31 luglio 2024 la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) da parte delle università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca, limitatamente alle risorse già programmate, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71 "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", in vigore dal 1 giugno 2024, all'articolo 15 rubricato "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca", ha previsto che possibile indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al 31 dicembre 2024 e le relative risorse dovranno essere

programmate entro il medesimo il termine citato.

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;

VISTA la legge n. 183 dell'11 novembre 2011 ed in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 comma 1;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"

VISTI i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere;

VISTO l'Avviso pubblico del Direttore Generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica del 23 marzo 2022 n. 0000004, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e tramite comunicato sulla GURI – Serie Generale n. 78 del 02 aprile 2022, finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca fondamentale presentate da enti di ricerca e università nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", Investimento 3.5 "Ricerca e Sviluppo sull'Idrogeno", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, a valere sul Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, articolo 1, comma 5, Lettera A);

VISTO, in particolare, l'articolo 3 dell'Avviso, recante la dotazione finanziaria disponibile per l'intervento;

VISTO, altresì, l'articolo 9 dell'Avviso, che al comma 1 prevede che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, al comma 2 individua la documentazione da presentare e al comma 3 stabilisce i termini di presentazione delle domande di agevolazione;

VISTO il decreto del Direttore Generale della DG IE del 6 maggio 2022, n. 0000062, con cui è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 9, comma 3, dell'Avviso;

CONSIDERATO che, a valere sull'Avviso, con domanda di agevolazioni prot. n. 57045 del 09/05/2022 è stata trasmessa la proposta progettuale con identificativo RSH2A_000012, relativa ad un progetto di ricerca fondamentale intitolato "PERMANENT. Materiali e componenti avanzati per celle a combustibile PEM con innovativa strutturazione multi-scala per il miglioramento di durabilità e stabilità" presentato dall'Organismo di ricerca capofila Politecnico di Milano Dipartimento di Energia, classificato come Università pubblica, con sede in Milano, Piazza Leonardo Da Vinci 32, CAP 20133, insieme ai seguenti soggetti co-proponenti:

- Consiglio Nazionale delle Ricerche, Organismo di ricerca classificato come Ente Pubblico di Ricerca con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, CAP 00185;

- Università degli Studi di Milano - Bicocca, Organismo di ricerca classificato come Università pubblica, con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, CAP 20126;

- Università degli Studi di Padova, Organismo di ricerca classificato come Università pubblica con sede in Padova, Via 8 Febbraio 2, CAP 35122;

- SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A., classificata impresa Grande Impresa, con sede in Viale Lombardia 20, Bollate, CAP 20021, Milano;

VISTO il piano di sviluppo che ha dettagliato la proposta progettuale nonché l'ulteriore documentazione allegata all'istanza di agevolazione;

VISTO l'articolo 10 dell'Avviso, recante le modalità di istruttoria e valutazione delle domande, che stabilisce in particolare al comma 4 che, per la validazione delle attività istruttorie previste dal comma 2 del medesimo articolo e per la formulazione della proposta di graduatoria, il Ministero con decreto direttoriale della DG IE,

nomina una Commissione di 5 membri, di cui 4 membri dell'Amministrazione, ivi compreso il presidente e un segretario, e un componente tecnico;

VISTO, altresì, l'articolo 11 dell'Avviso recante la procedura di formazione, approvazione e pubblicazione della predetta graduatoria;

VISTO il decreto del Direttore Generale della DG IE del 13 giugno 2022, pubblicato in data 14 giugno 2022 sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica che, in attuazione del citato articolo 10 dell'Avviso, ha nominato la Commissione per la validazione delle attività istruttorie e per la formazione della proposta di graduatoria (di seguito "Commissione");

VISTE le risultanze dell'attività istruttoria e di valutazione delle domande di cui all'articolo 10 comma, 2 dell'Avviso, trasmesse dalla DG IE alla Commissione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Direttore Generale della DG IE del 27 giugno 2022, n. 0000126, con cui è stata approvata la graduatoria del predetto Avviso (Bando A) di attuazione della lettera a), del citato articolo 1, comma 5, del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23 dicembre 2021 per la selezione di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca fondamentale, nell'ambito dell'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR;

CONSIDERATO che le attività istruttorie relative al suddetto programma svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'Avviso si sono concluse con esito positivo, e che le stesse sono state validate dalla Commissione secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che il programma denominato "PERMANENT" presentato dal Soggetto capofila Politecnico di Milano Dipartimento di Energia risulta classificato in posizione n. 7 nell'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili della Tematica "Celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità" nell'ambito della graduatoria adottata con decreto del Direttore Generale incentivi energia del Ministero del 27 giugno 2022, n. 0000126, secondo quanto previsto all'allegato n. 1 al medesimo, per un importo di agevolazioni richieste pari a euro 3.402.606,00;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto di approvazione della graduatoria che prevede, per i progetti ammessi a finanziamento, l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, previo svolgimento delle verifiche previste dalla normativa antimafia e della determinazione delle agevolazioni in relazione ai costi ritenuti ammissibili, nel rispetto delle intensità e condizioni di finanziamento previste dall'Avviso, nonché, nel caso dei progetti congiunti, previo perfezionamento dei raggruppamenti con l'acquisizione del mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, laddove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione responsabile ha svolto le suddette verifiche, richiedendo la documentazione per il perfezionamento della concessione e comunicando con nota protocollo n. 85016 del 07/07/2022 al Soggetto proponente l'avvenuta emissione del CUP - Codice Unico di Progetto in relazione all'importo di progetto ammesso al finanziamento;

VISTA la nota protocollo n. 89122 del 18/07/2022 con cui il Soggetto capofila - Politecnico di Milano Dipartimento di Energia ha dato corso alla richiesta di cui alla predetta nota del 07/07/2022;

CONSIDERATO che l'articolo 7 dell'Avviso prevede che le agevolazioni di cui allo stesso sono concesse nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale pari al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili per la ricerca fondamentale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo Avviso nel rispetto delle condizioni che eccettuano la presenza di aiuti di Stato agli organismi di ricerca previste dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compresa l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese per il tramite dell'organismo, ovvero nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso Avviso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER;

CONSIDERATO che le attività propedeutiche alla concessione delle agevolazioni svolte secondo quanto previsto dal summenzionato articolo 2, comma 1, del decreto 27 giugno 2022 n. 0000126 hanno determinato un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari a euro € 3.402.473,76;

CONSIDERATO che le agevolazioni sono concedibili in relazione ai costi ritenuti ammissibili a seguito delle predette attività svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto 27 giugno 2022, n. 0000126, per la misura di cui all'articolo 7 dell'Avviso nel limite dell'importo individuato nella graduatoria di ammissione approvata dal medesimo provvedimento;

VISTO il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero della Transizione ecologica, conferito al Soggetto capofila dagli altri soggetti co-proponenti di cui sopra con atto pubblico o scrittura privata autenticata, trasmesso al Ministero dal Soggetto capofila con noto protocollo n. prot. MiTE 89122 del 18/07/2022;

VISTO il Decreto del 29 dicembre 2022 n. 000446 che disciplina le modalità di attuazione delle attività di ricerca

fondamentale nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU a valere sul Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, articolo 1, comma 5, lettera A.

VISTO l'accordo interno CNR protocollo N. 0343369 del 12/11/2023 tra CNR DIITET, CNR ITAE e gli Istituti Esecutori per la realizzazione di attività di cui al Decreto n. 000446 del 29 dicembre 2022 che disciplina le modalità di attuazione delle attività di ricerca nell'ambito del PNRR Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", Investimento 3.5 "Ricerca e Sviluppo sull'Idrogeno", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell'assegno di ricerca con le disponibilità finanziarie provenienti da programmi di ricerca, provvedimento n. 2837 del 15/05/24.

DISPONE

Art. 1

Oggetto della selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti all'Area Scientifica "Ingegneria Industriale e dell'informazione" da svolgersi presso l'*Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano"* del CNR che effettua ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca

BANDO A - MITE - PERMANENT - Missione 2 Componente 2 investimento 3.5 - CUP: F47G22000290006 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

per la seguente tematica: "Analisi tecnico-finanziarie e contabili per sistemi per la produzione di energia elettrica tramite celle a combustibile alimentate ad idrogeno", sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Irene Gatto e del Dott. Vincenzo Baglio.

Art. 2

Durata e importo dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà una durata di 1 anno e potrà essere oggetto di proroga o rinnovo nel rispetto della normativa nel tempo vigente.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della L. 240/2010.

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico del CNR (art. 9 c.3,4 del Disciplinare). L'importo dell'assegno può essere derogato per la tipologia di assegni di ricerca grant e per gli assegni attivati su programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da Enti Nazionali e Internazionali, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere.

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.

L'assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.

Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- a) della Laurea Magistrale/Specialistica (D.M. 5 maggio 2004) in Scienze economico-aziendali (LM-77), oppure diploma di laurea in Economia e commercio o Scienze economiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- b) Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Disciplinare;
- c) esperienza nell'ambito della tematica di cui all'art. 1 dichiarato con le modalità di cui all'art. 4;
- d) conoscenza della lingua inglese;
- e) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).

Art. 4

Domande di ammissione e modalità per la presentazione

DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all'Istituto Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano", esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: **protocollo.itae@pec.cnr.it** entro il **08/07/2024**. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all'avviso di selezione n. **ITAE.25.2024.ME**.

Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata.

Per i cittadini stranieri l'invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 5, potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.

Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sottoforma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal candidato recante, prima della firma autografa, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). Tale documento in originale, sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per l'identificazione in occasione del colloquio di cui al successivo art. 7, non potrà essere presentato un documento diverso.

Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.

La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si

tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario.

I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure, quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica.

Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art. 15 L. 183/2011.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il modulo (All. C), concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; il suddetto modulo dovrà essere compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa leggibile.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indirizzo PEC dei candidati, il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.

Art. 5

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituto. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell'Istituto interessato ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca con profilo ricercatore/tecnologo, interni o esterni all'Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui all'ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all'occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di segretario.

La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.

La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.

Art. 7

Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 40 punti.

Il punteggio minimo da conseguire per il superamento del colloquio è di almeno 20 punti.

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento dell'attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all'estero dichiarate con le modalità di cui all'art. 4.

L'avviso di convocazione al colloquio è inviato ai candidati, mediante PEC, almeno venti giorni prima di quello

in cui il colloquio medesimo dovrà essere sostenuto. Nella convocazione medesima sarà fornita indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

La commissione potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio/video secondo modalità operative che saranno comunicate dall'Istituto/Struttura del CNR, atte comunque ad assicurarne la pubblicità.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica su ciascun candidato.

La commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il/i vincitore/i. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell'Istituto, e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d'esame, sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione.

Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione inviata con PEC.

Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia, il Direttore dell'Istituto, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 8

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell'Istituto interessato dovrà far pervenire al/ai vincitore/i della selezione, in duplice copia, il provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il/i vincitore/i della selezione dovrà/dovranno restituire una copia del predetto atto di conferimento, controfirmata per accettazione unitamente ad una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.3, comma 3,4,5 e art. 4 c. 2,3 del Disciplinare. Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall'art. 2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Ai fini del conferimento, l'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.

La fruizione dell'assegno di ricerca non è compatibile con la titolarità di rapporti di lavoro subordinato nel settore privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il contraente dovrà inviare al direttore dell'Istituto per PEC, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:

- a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
- d) Nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizio all'attività di ricerca dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell'Istituto, dall'ulteriore fruizione dell'assegno.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Istituto e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute. Nel caso in cui venga meno il finanziamento, il Direttore dell'Istituto si riserva di non conferire ovvero revocare l'assegno per sopravvenuti giustificati motivi del Responsabile scientifico o dell'Ente Finanziatore. Nel caso di revoca, il Direttore darà un preavviso di 30 giorni, salvo riconoscere al destinatario dell'assegno, nell'ipotesi di attività già in corso, il corrispettivo nella misura spettante sino alla data di chiusura del progetto.

Art. 9

Valutazione dell'attività di ricerca

Il responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore dell'Istituto prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.

Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà sul rinnovo dell'assegno e sull'eventuale attribuzione dell'importo immediatamente superiore nell'ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione. (Art. 9 c. 5 del Disciplinare)

Art. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di selezione ivi compreso l'eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell'assegno, come specificatamente indicato nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'allegato C).

I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente/Direttore della struttura che ha emanato l'avviso di selezione i cui dati di contatto sono: mail istituzionale della struttura – indirizzo fisico dell'Istituto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo (allegato C), di cui all'art. 4 del presente avviso di selezione, che possono essere esercitati nei modi indicati nel modulo stesso.

Art. 11

Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'Istituto, mediante affissione nell'albo dell'Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e del MIUR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell'Unione Europea, oltre particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

IL DIRETTORE

ALLEGATO A
Al Direttore Istituto

__I_ sottoscritt_
(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome)
Codice Fiscale
Nato a Prov. il
Attualmente residente a Prov.
Indirizzo
CAP Telefono
Indirizzo PEC:

chiede, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/12/2010 di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° assegno/i per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca:

.....
sotto la responsabilità scientifica del Prof./Dott.
da svolgersi presso la sede dell'Istituto:

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere cittadino
- 2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in _____ il ____/____/____ presso l'Università _____ con votazione _____ ;
- 3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in _____ il ____/____/____ presso l'Università _____
- 4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali).
- 5) di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal 01/05/2011 al e di aver/non aver usufruito delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 dell'avviso di selezione, intercorsi con

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l'utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum;
- 2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all'art. 4 del bando.

Luogo e data

FIRMA _____

*** - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso.**

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

..l... sottoscritt...

COGNOME _____
(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME _____

NATO A: _____ **PROV.** _____

IL _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A: _____ **PROV.** _____

INDIRIZZO _____ **C.A.P.** _____

TELEFONO _____

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

**che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica
corrisponde a verità**

Curriculum vitae et studiorum

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata
(in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)

Es: descrizione del titolo
data protocollo
rilasciato da
periodo di attività dal al

FIRMA(**)

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

N.B:

- 1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
- 2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
- 3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc...).
- 4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
- 6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ALLEGATO C

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che:

- 1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso l'eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell'assegno, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento dell'assegno, per tutto il periodo in cui intercorre il rapporto instaurato con il titolare dell'assegno e, successivamente alla cessazione, per l'eventuale adempimento di obblighi di legge in conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.
- 2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
- 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
- 4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l'avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale incaricato della gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario.
- 5) Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, il cui punto di contatto è indicato nell'articolo 10 dell'avviso di selezione, rubricato "Trattamento dei dati personali".
- 6) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpdc@pec.cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.
- 7) La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nell'art. 7 del bando di selezione, rubricato "Modalità di selezione e graduatoria".
- 8) Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'assegno; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i compensi, comunque denominati, relativi all'assegno di ricerca.
- 9) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 2016/679.
- 10) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 5.
- 11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il/La sottoscritto

nato/a _____ il _____

residente a _____ in _____

Per presa visione

Data _____ (Firma leggibile) _____